I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 223/88 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3910/87 (4), prevede un regime di prezzi e di interventi per taluni prodotti del settore degli ortofrutticoli :

considerando che è opportuno sensibilizzare i produttori di clementine, madarini satsuma, mandarini e pesche noci alle effettive esigenze del mercato di questi prodotti ; che, per conseguire tale risultato occorre, se del caso, stabilire un limite quantitativo per gli interventi sul mercato al cui superamento entra in gioco la responsabilità finanziaria dei produttori ;

considerando che la responsabilità dei produttori deve tradursi in una riduzione dei prezzi di base e dei prezzi d'acquisto di tali prodotti, quando gli interventi superano i limiti prestabiliti ;

considerando che, per ognuno di questi prodotti, il limite può essere espresso in percentuale delle quantità medie prodotte e destinate al mercato dei prodotti freschi durante le ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati relativi alla produzione ; che, per quanto riguarda i mandarini, occorre, dato che i ritiri rappresentano già una percentuale elevata della produzione, stabilire una percentuale decrescente che vada di pari passo con il graduale adeguamento dei produttori alla nuova situazione ;

considerando che, durante la prima fase dell'adesione, detta di verifica di convergenza, il mercato spagnolo dei prodotti in questione non è integrato al mercato della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e che la Spagna fissa prezzi istituzionali in conformità di una disciplina di prezzo definita nell'articolo 135 dell'atto di adesione, segnatamente rispettando aumenti che non possono superare in valore l'aumento dei prezzi comuni ; che a motivo di tale situazione specifica del mercato spagnolo, la diminuzione dei prezzi comuni in virtù dell'applicazione della summenzionata misura non deve incidere sul livello di fissazione dei prezzi spagnoli ;

considerando che, nella misura in cui in Spagna si procede ad interventi per clementine, mandarini, mandarini satsuma e pesche noci e che tali interventi danno luogo ad un finanziamento comunitario in conformità all'articolo 133, paragrafo 3 dell'atto di adesione, è opportuno prevedere la fissazione di un quantittivo di tali prodotti il cui superamento darà luogo, in tale paese, ad una diminuzione dei prezzi per la campagna di commercializzazione successiva ;

considerando che, per il Portogallo, tenuto conto delle disposizioni specifiche dell'atto di adesione, in particolare dell'articolo 265, non occorre prevedere, durante la prima tappa di transizione, l'applicazione di misure analoghe ;

considerando che i mandarini satsuma, le clementine e le pesche noci rivestono particolare interesse per il reddito di alcune categorie di produttori ; che è opportuno estendere a tali prodotti l'applicazione del regime dei prezzi e degli interventi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è modificato come segue :

1) è inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 16 bis*

1. Se, nel corso di una determinata campagna, le misure d'intervento relative ai mandarini satsuma, alle clementine, ai mandarini e alle pesche noci attuate nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 in applicazione degli articoli 15, 15 ter, 19 e 19

(1) GU n. C 288 del 28. 10. 1987, pag. 9.
(2) Parere reso il 21 gennaio 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 33.

bis riguardano quantitativi superiori ai limiti stabiliti dal paragrafo 2, i prezzi di base e i prezzi d'acquisto fissati per la successiva campagna di commercializzazione di tali prodotti secondo i criteri dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3 sono diminuiti dell'1 % per ogni

— 5 t di mandarini satsuma,
— 2 000 t di clementine,
— 2 500 t di mandarini,
— 2 500 t di pesche noci,

eccedenti il quantitativo di cui al paragrafo 2.

L'applicazione di questa disposizione non può tuttavia comportare una riduzione susperiore al 20 %.

La diminuzione che risulta dall'applicazione del primo e secondo comma non è presa in considerazione nelle campagne successive ai fini della fissazione dei prezzi di base ed acquisto in conformità dei criteri dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3.

2. Il limite per l'intervento per i mandarini satsuma, le clementine e le pesche noci sono fissati al 10 % della media della produzione destinata al mercato dei prodotti freschi delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati statistici.

Il limite per l'intervento per i mandarini è fissato alle seguenti percentuali della media della produzione destinata al mercato del prodotto fresco delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili i dati statistici :

— per la campagna 1987/1988 : 65 %,
— per la campagna 1988/1989 : 50 %,
— per la campagna 1989/1990 : 35 %,
— per la campagna 1990/1991 : 20 %,
— a partire dalla campagna 1991/1992 : 10 %.

3. Per quanto concerne la Spagna, nella fase di verifica di convergenza, quando si procede ad operazioni d'intervento in conformità delle disposizioni applicabili, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa un quantitativo di prodotti oggetto di misure d'intervento il cui superamento dà luogo ad una diminuzione dei prezzi istituzionali spagnoli per la campagna di commercializzazione successiva.

4. La diminuzione dei prezzi applicabili nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, prevista dal paragrafo 1, primo comma, non è presa in considerazione per l'applicazione in Spagna e in Portogallo della disciplina di prezzo di cui rispettivamente all'articolo 135, punto 1 ed all'articolo 265, punto 1 dell'atto di adesione.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 33 e fissa in particolare i limiti per l'intervento. » ;

2) il testo dell'allegato II è sostituito dal testo seguente :

« ALLEGATO II

Prodotti soggetti al regime dei prezzi e degli interventi

Calvolfiori
Pomodori
Melanzane
Pesche
Pesche noci
Albicocche
Limoni
Pere (diverse dalle pere da sidro)
Uve da tavola
Mele (diverse dalle mele da sidro)
Mandarini
Mandarini satsuma
Clementine
Arance dolci »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
H.-D. GENSCHER